

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE LOMBARDIA

---

---

MILANO - LUNEDÌ, 24 FEBBRAIO 1992

---

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 9/20

### Statuto del Comune di Malonno (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 1991 con deliberazione n. 34.  
Esecutiva per decorrenza dei termini il 30 ottobre 1991.

**STATUTO****Titolo I – PRINCIPI GENERALI***Art. 1 – Principi fondamentali. Il Comune*

1. Il Comune di Malonno è Ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. È dotato di autonomia statutaria, di autonomia finanziaria e di autonomia impositiva nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. È titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.

4. Esercita le funzioni secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Comune tutela e conserva il patrimonio culturale ed artistico e favorisce la pratica delle tradizioni sociali, religiose e civili, come testimonianze vere della comunità locale.

6. Il Comune si impegna alla tutela dei valori religiosi, sociali e culturali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazioni di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini.

*Art. 2 – Finalità*

1. Il Comune: promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, morale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politico-amministrative.

3. Promuove azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nella partecipazione alla vita amministrativa della comunità.

4. Realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione.

*Art. 3 – Funzioni*

1. Il Comune si propone, in cooperazione con i soggetti giuridici, pubblici o privati, presenti nel territorio, di concorrere:

– ad eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica;

– a difendere il suolo ed a proteggere la natura;

– a salvaguardare il patrimonio religioso e civile, artistico, culturale, archeologico;

– a valorizzare le tradizioni culturali;

– a sviluppare le attività, i servizi e le infrastrutture necessarie;

– a coordinare le attività pubbliche e private e a valorizzare ogni risorsa disponibile;

– a programmare lo sviluppo socio-economico ed urbanistico.

2. Il Comune riconosce i diritti dell'uso civico, secondo le disposizioni vigenti; riconosce altresì la funzione insostituibile dell'attività agricola, anche ai fini della conservazione del territorio e ne tutela e promuove la presenza e la continuità.

*Art. 4 – Albo Pretorio*

1. Il Consiglio Comunale individua nell'atrio del palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

*Art. 5 – Territorio e sede*

1. Il territorio del Comune di Malonno ha un'estensio-

ne di 3078 ettari, individuati dalle mappe catastali N.C.T.R., fogli dal n. 1 al n. 60. Confina con i Comuni di Berzo-Demo, Piasco, Sonico, Edolo, Corteno.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalle seguenti frazioni: Lava, Odecla, Zazza, Lorrutto, Moscio, Nazio Superiore e Inferiore, Miravalle, Landò, Forno Allione, Frai, Lezza, Corne, One, Ronco.

3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

4. La sede del Comune è ubicata nell'abitato di Malonno, che è il capoluogo. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

*Art. 6 – Gonfalone e stemma*

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

**Titolo II – ATTIVITÀ NORMATIVA***Art. 7 – Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile.

*Art. 8 – Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) per l'esercizio delle sue funzioni;

c) per il funzionamento degli organi e degli uffici;

d) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;

e) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali;

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta e al Consiglio Comunale.

*Art. 9 – Approvazione dello Statuto e dei Regolamenti*

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3. I regolamenti e le loro modifiche sono approvate a maggioranza semplice dal Consiglio Comunale.

*Art. 10 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione e nella legge 142/90, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

*Art. 11 – Ordinanze*

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il

Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti intervenienti, obblighi positivi e negativi.

#### *Art. 12 – Ordinanze ordinarie e straordinarie*

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze ordinarie e straordinarie, quando ricorrono gli estremi dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

4. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, e delle spese incontrate verrà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore, il quale riscuoterà la somma nella forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

### **Titolo III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### *Art. 13 – Organi del Comune*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

#### *Art. 14 – Il Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Adempie alle funzioni specifiche demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### *Art. 15 – Elezione e durata in carica*

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, e comunque non oltre la proclamazione dei nuovi eletti, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### *Art. 16 – Scioglimento del Consiglio*

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per motivi e con procedura di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### *Art. 17 – Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio Comunale svolge, in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, i seguenti compiti:

a) convalida i propri membri, elegge il Sindaco e la Giunta;

b) approva: – lo Statuto dell'Ente e quelli di eventuali aziende speciali;

– i regolamenti;

– la costituzione di forme associative e le relative convenzioni;

– gli indirizzi che le aziende pubbliche o gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, devono osservare;

c) elabora e adotta: – i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche;

– i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche;

– il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

– il Conto Consuntivo;

– i piani urbanistici generali, commerciali e di sviluppo;

d) disciplina lo stato giuridico e le assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

e) istituisce e regola gli organismi di partecipazione;

f) delibera: – l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi;

– la costituzione di aziende speciali;

– la partecipazione del Comune a società di capitali;

– l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

– l'alienazione o l'acquisto di immobili;

– la contrazione di mutui l'emissione di prestiti obbligazionari;

– le spese che impegnano i bilanci di più esercizi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) regola l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) nomina: – il revisore del Conto;

– i propri rappresentanti negli Enti e nelle istituzioni pubbliche e private, in conformità con le norme del regolamento del Consiglio Comunale;

– il difensore civico;

– commissioni permanenti, temporanee o speciali, interamente costituite da consiglieri comunali;

i) delibera ogni altro provvedimento previsto dalle leggi e dallo Statuto.

#### *Art. 18 – Regolamento interno*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un apposito regolamento.

#### *Art. 19 – Commissioni*

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni consiliari, permanenti, temporanee o speciali, costituite nel suo seno con criterio proporzionale.

2. Il Consiglio può altresì istituire commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali.

3. Il regolamento ne disciplina le funzioni, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

#### *Art. 20 – I Consiglieri Comunali*

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione;

3. La carica di consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni o scioglimento del Consiglio.

4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ricevuto più voti alle elezioni.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. L'accettazione delle dimissioni compete al Consiglio Comunale, che ne prende atto.

#### *Art. 21 – Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali hanno diritto:

– di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a delibera del Consiglio;

– di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze nelle forme definite dal regolamento;

– di ottenere dagli uffici comunali, nelle forme stabilite, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

*Art. 22 – Gruppi consiliari*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

3. I Capigruppo indicano alla Giunta i nominativi per la costituzione delle Commissioni consultive previste dal presente Statuto, dai regolamenti o istituite dal Consiglio.

*Art. 23 – Giunta Comunale*

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

*Art. 24 – Composizione*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore, fino ad un massimo di due, anche cittadini (di esperienza tecnica e professionale), non facenti parte del Consiglio. Tali cittadini devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

*Art. 25 – Funzionamento della Giunta*

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dall'apposito regolamento.

*Art. 26 – Competenze della Giunta*

1. La giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi burocratici.

2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, nelle sedute di approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

*Art. 27 – Funzioni del Sindaco*

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale e nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

*Art. 28 – Competenze del Sindaco*

1. Il Sindaco, in qualità di Capo della Amministrazione comunale:

a) Rappresenta il Comune;

b) Convoca e presiede Consiglio Comunale e Giunta;

c) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

d) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'espletamento delle funzioni

statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e) È garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti;

f) Rilascia attestati di notorietà pubblica, e sottoscrive i contratti;

g) Emanava direttive per il buon andamento e funzionamento degli uffici e strutture comunali.

*Art. 29 – Il Vicesindaco*

1. Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Il vicesindaco riceve dal Sindaco delega generale.

*Art. 30 – Elezione del Sindaco e della Giunta*

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio Comunale, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di assessore.

2. L'ordine di discussione, con annessa votazione, avviene sul documento programmatico che ha il maggior numero di sottoscrittori: a parità di sottoscrittori avrà la precedenza il documento presentato per primo.

3. Il documento programmatico che non raggiunga la maggioranza assoluta alla prima votazione, può essere riproposto per le successive votazioni, solo se non è presente altro documento programmatico.

4. Il documento programmatico e le liste devono essere portate a conoscenza mediante affissione all'albo pretorio, a cura del segretario, 48 ore precedenti la seduta.

5. Nessun limite quanto alle sedute che possono tenersi entro il termine stabilito di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, utilizzando al massimo tre votazioni da tenersi in distinte sedute.

6. In caso di annullamento amministrativo o giurisdizionale delle deliberazioni di nomina, i termini per il procedimento di elezione riprendono a decorrere dalla data dell'annullamento.

*Art. 31 – Dimissioni-mozione di sfiducia-revoca*

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta, che resta però in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo.

5. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta, dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

**Titolo IV – PARTECIPAZIONE POPOLARE***Art. 32 – Principi generali*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative, cooperative e di volontariato, in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, anche attraverso la concessione di contributi economico-finanziari.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte di uno o più cittadini dirette a promuovere interessi generali saranno oggetto di attenta valutazione.

*Art. 33 – Comitati di frazione*

1. Il Consiglio Comunale può istituire, in particolare

per le frazioni non rappresentate nel Consiglio Comunale, appositi comitati di consultazione.

2. Il Consiglio Comunale ne definisce la composizione e i compiti.

#### *Art. 34 – Diritto di accesso agli atti*

1. Ai cittadini è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

#### *Art. 35 – Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste nel precedente articolo.

2. L'ente può avvalersi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione sull'attività amministrativa svolta.

#### *Art. 36 – Istanze – Petizioni – Proposte*

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali.

2. La giunta garantisce il loro esame e le risposte verranno date agli interessati entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

3. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, petizioni e proposte sia singole che associate.

#### *Art. 37 – Consultazione dei cittadini*

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie su problemi che rivestono interesse generale per la comunità o per la categoria.

2. La consultazione può essere fatta sia mediante l'indizione di assemblee pubbliche, sia con l'invio di questionari.

#### *Art. 38 – Referendum consultivo*

1. È previsto il referendum consultivo sulle materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione del presente Statuto e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e di assunzioni del personale; piante organiche e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e la relative variazioni, già deliberati ed approvati dagli organi competenti, salvo questioni di rilevante importanza ambientale;

d) tributi locali, tariffe dei servizi;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale;

4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità e le modalità della consultazione.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consiliare di cui all'art. 42, con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di intervento.

#### *Art. 39 – Il difensore civico*

1. Il Comune prevede l'istituzione del «Difensore Civico», anche associandosi con altri comuni limitrofi, al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione stessa.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successivo. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco.

5. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche Comunali.

#### *Art. 40 – Prerogative e funzioni*

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza; assume iniziative proprie o su richiesta di cittadini singoli e/o associati, al fine di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dotati delle necessarie attrezzature.

#### *Art. 41 – Rapporti con il Consiglio*

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio.

3. In casi di particolare importanza e/o urgenza, il Difensore Civico può fare relazione al Consiglio in qualsiasi momento.

#### *Art. 42 – Commissione Consiliare*

1. È istituita la Commissione Consiliare di garanzia per lo Statuto, i Regolamenti e la partecipazione popolare.

2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che la elegge.

3. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un assessore delegato, da tre consiglieri indicati dalla maggioranza e da due indicati dalla minoranza.

### **Titolo V – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### *Art. 43 – Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. Il Comune svolge la propria attività amministrativa secondo principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativo, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili della direzione di uffici e servizi.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza dell'azione amministrativa.

#### *Art. 44 – Il Segretario Comunale*

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili della direzione di uffici e servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio e alla Giunta.

5. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Redige, a mezzo di funzionari da lui designati, i verbali delle adunanze ed assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati.

#### *Art. 45 – Il Vicesegretario*

1. È prevista la figura del Vicesegretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale responsabile della direzione dell'area funzionale amministrativa.

#### *Art. 46 – Il personale*

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

3. Il personale comunale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione e ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostato secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario Comunale.

5. Lo status del personale è disciplinato da apposito regolamento.

### **Titolo VI – I SERVIZI COMUNALI**

#### *Art. 47 – Forme di gestione*

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a valorizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. La legge stabilisce i servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può gestire tutti gli altri servizi e le attività che hanno finalità sociali, economiche e civili:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di aziende speciali;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- f) a mezzo di consorzi con altri comuni.

4. La scelta di modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio Comunale, il quale esercita anche le attività di vigilanza per assicurarne la corretta erogazione.

5. I modi e le forme di organizzazione dei servizi saranno disciplinati da apposito regolamento.

#### *Art. 48 – Forme associative e di cooperazione tra Enti*

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e altri soggetti giuridici, pubblici o privati;

b) i Consorzi appositi tra il Comune, la Provincia, la Comunità Montana e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano al Consiglio Comunale.

### **Titolo VII – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

#### *Art. 49 – Demanio e patrimonio*

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento del patrimonio.

#### *Art. 50 – Programmazione del bilancio*

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio preventivo.

2. Il bilancio di previsione è redatto dalla Giunta Comunale, dopo aver valutato le indicazioni delle varie commissioni.

3. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il Conto Consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto Consortile.

#### *Art. 51 – Programma delle opere pubbliche*

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

2. Il programma comprende il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

3. Il programma viene aggiornato in corso di esercizio quando si verificano maggiori o minori entrate.

#### *Art. 52 – Controllo finanziario e contabile*

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita la vigilanza sulla contabilità dell'ente ed attesta, con apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

#### *Art. 53 – Appalti e contratti*

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alla fornitura dei beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o in sua assenza il vice Sindaco od un assessore delegato.

#### *Art. 54 – Tesoreria e concessionario della riscossione*

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un Istituto di Credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione

ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria e ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

## **Titolo VIII – RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI**

### *Art. 55 – Lo Stato*

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

### *Art. 56 – La Regione*

1. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

### *Art. 57 – La Provincia*

1. Il Comune partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

### *Art. 58 – La Comunità Montana*

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa risorse necessarie.

2. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

## **Titolo IX – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### *Art. 59 – Entrata in vigore dello Statuto*

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

### *Art. 60 – Adozione dei regolamenti*

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, saranno deliberati entro due anni dalla entrata in vigore del presente statuto.